

Messaggio

numero
8517

data
11 dicembre 2024

competenza
CANCELLERIA DELLO STATO

Definizione dei casi di rinuncia a indire un'elezione complementare

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge per definire in quali casi sia possibile rinunciare a un'elezione complementare.

I SITUAZIONE INIZIALE

Nella fase precedente all'elezione del 2 aprile 2023 del Consiglio di Stato è sorto un dibattito concernente il problema della possibile vacanza di un seggio del Cantone Ticino fino al termine della legislatura dell'Assemblea federale per il periodo 2019-2023. Infatti, in seguito alla candidatura al Governo di una delle due persone rappresentanti il Cantone Ticino nel Consiglio degli Stati, ci si è confrontati con l'ipotesi che un seggio nel Consiglio degli Stati sarebbe divenuto vacante. In seguito ai risultati delle elezioni del Consiglio di Stato l'ipotesi si è poi realizzata.

La Costituzione cantonale stabilisce la composizione delle autorità e indica che per il Consiglio degli Stati il popolo elegge due deputati. Di principio, in assenza di norme specifiche, occorre quindi provvedere affinché gli organi vengano completati e composti come stabilito nella Costituzione cantonale.

II ALTRI CANTONI

Qualche Cantone ha disciplinato la questione dei seggi divenuti vacanti negli ultimi mesi della legislatura: nel Cantone di Svitto non si indice un'elezione complementare se la vacanza nasce nei sei mesi precedenti l'elezione ordinaria (§ 18 Wahl- und Abstimmungsgesetz, del 15 ottobre 1970; SRSZ); nel Cantone di San Gallo è possibile rinunciare all'elezione complementare nel caso di vacanza nei nove mesi prima della fine della legislatura (art. 114 Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (WAG), del 5 dicembre 2018; sGS 125.3); nel Cantone di Vaud non si tengono elezioni nel caso di vacanza nei sei mesi precedenti l'elezione generale (art. 113 cpv. 2 Cost./VD e art. 97 loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), del 5 ottobre 2021; BLV 160.01) e per il Consiglio degli Stati si rinuncia all'elezione complementare nel caso di vacanza nei quattro mesi prima della fine della legislatura (art. 100 LEDP/VD); nel Cantone di Ginevra l'elezione non ha luogo se la vacanza nasce nei sei mesi precedenti l'elezione generale (art. 100A cpv. 2 loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), del 15 ottobre 1982; rsGE A 5 05).

III PUNTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

Nel Cantone Ticino non esistono disposizioni che indichino in modo esplicito in quali casi sia possibile derogare al principio della completazione degli organi politici. In assenza di una base legale esplicita, una deroga al principio deve essere giustificata da motivi seri. Pacifica è la decisione nel caso di un seggio divenuto vacante poche settimane prima della fine del periodo di elezione: i tempi di organizzazione di un'elezione complementare non consentirebbero la fine della procedura di elezione in tempo da permettere l'effettiva entrata in carica di una nuova persona. Più è lontana la fine del periodo di elezione rispetto al momento della vacanza della carica meno evidente diventa la decisione sulla rinuncia della sostituzione. Gli esempi dei Cantoni menzionati pongono il limite tra i sei e i nove mesi.

Seppur riguardi un contesto diverso, va ricordato che la revoca del Consiglio di Stato e dei municipi non può essere depositata nell'ultimo anno della legislatura per evitare la sovrapposizione delle procedure di elezione complementare e ordinaria e l'insediamento delle nuove persone in prossimità della fine della legislatura (articoli 44 e 44a della Costituzione cantonale).

La questione della rinuncia all'elezione complementare si pone nelle elezioni del diritto cantonale secondo il sistema maggioritario: si tratta delle elezioni dei due deputati al Consiglio degli Stati, dei giudici di pace e dei sindaci (oltre ai casi rari di elezioni complementari di un membro delle autorità elette con il sistema proporzionale). In passato vi sono già stati casi di rinuncia a indire un'elezione complementare nel caso di cariche di sindaco divenute vacanti negli ultimi mesi del periodo di elezione. Negli ultimi cento anni, dalla legislatura 1923-1926, solo nel 1942 vi furono seggi vacanti dei rappresentanti ticinesi nel Consiglio degli Stati in seguito al decesso a distanza di pochi mesi dei due deputati Arnaldo Bolla e Antonio Riva. A quel tempo, il diritto di proporre il candidato subentrante spettava ai proponenti della candidatura alla carica divenuta vacante; un'elezione complementare aveva luogo solo se i proponenti non facevano uso di questa facoltà. Nel 1942 entrambi i seggi vacanti furono occupati senza l'avvio di una procedura di elezione complementare.

IV COMMENTO ALL'ARTICOLO

Articolo 62a

La rinuncia ad avviare la procedura di elezione complementare è disciplinata nel nuovo articolo 62a della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP). La formulazione dell'articolo si ispira alla norma del Cantone di San Gallo. Nel caso di una carica divenuta vacante prima di nove mesi dalla data dell'elezione generale, occorrerà avviare la procedura di elezione complementare. Qualora invece la carica diviene vacante entro i nove mesi dall'elezione generale, l'autorità competente a indire l'elezione può rinunciare all'avvio della procedura di elezione complementare. Si propone l'uso di una forma potestativa per garantire la flessibilità necessaria. La flessibilità consente di considerare il calendario degli appuntamenti elettorali e delle festività. Essa permette anche di tenere conto delle cariche da eleggere: per l'elezione di un sindaco i termini per

Messaggio n. 8517 del 11 dicembre 2024

la presentazione delle proposte di candidatura possono essere più brevi (le persone potenzialmente eleggibili sono limitate ai membri del municipio in carica).

È sufficiente introdurre la disposizione a livello legislativo, in analogia all'impostazione sangaliese. Non si tratta infatti di derogare a un principio costituzionale ma di fornire un'indicazione a livello legislativo sull'interpretazione di quel principio costituzionale.

Il testo del nuovo articolo 62a LEDP determina il periodo di rinuncia all'elezione complementare sulla base della data dell'elezione ordinaria per il rinnovo integrale dell'autorità e non dalla data della fine della legislatura. Quest'ultima infatti non è sempre determinabile in modo preciso con anticipo perché nel diritto cantonale vige la regola che l'autorità di nuova elezione entra in carica al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà (art. 67 LEDP).

Entrata in vigore

Proponiamo di delegare al Consiglio di Stato la competenza di fissare l'entrata in vigore della norma legislativa. Se il processo legislativo sarà concluso entro la metà del 2026, la revisione legislativa sarà posta in vigore il 1° gennaio 2027, così da essere applicata in occasione dell'elezione del Gran Consiglio dell'aprile 2027.

V CONCLUSIONI

In conclusione, per le ragioni esposte vi invitiamo ad accogliere il disegno di legge allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8517 del 11 dicembre 2024

Disegno di

Legge
sull'esercizio dei diritti politici
(LEDP)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8517 dell'11 dicembre 2024,

decreta:

I

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) è modificata come segue:

c) rinuncia

Art. 62a

Se nei nove mesi precedenti un'elezione generale un seggio diventa vacante, l'autorità competente può rinunciare a indire un'elezione complementare.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.